



# COMUNE DI MAZZARRONE

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA  
AREA POLIZIA MUNICIPALE

## ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 9 DEL 16-08-2023

**OGGETTO:** FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL'UVA DA TAVOLA DI MAZZARRONE  
XV EDIZIONE ANNO 2023

- **DIVIETO DI STAZIONAMENTO DI CARAVAN, CAMPER E VEICOLI SIMILARI.**

### IL RESPONSABILE D'AREA

**Premesso** che nel periodo da giorno **08 al 10 Settembre** c.a. si svolgerà come da consuetudine, la manifestazione del Festival internazionale dell'uva da tavola I.G.P. di Mazzarrone edizione 2023;  
**Che** predetta manifestazione interesserà tutta la zona circostante ed afferente la località di P/zza Concordia e che la medesima, per motivi di sicurezza ed ordine pubblico, pertanto, verrà preclusa in gran parte al transito ed alla sosta di veicoli;

**Considerato** che in occasione di tale evento, in passato, si è registrata l'invadenza indisciplinata di di carovane nomadi che con caravan, roulotte, camper e veicoli furgonati, stazionando in forma di campeggio, lungo la Via P.pe Umberto, arteria principale di accesso all'area della manifestazione, hanno causato intralcio alla circolazione, problemi igienico sanitari, di ordine pubblico e di decoro urbano;

**Atteso** che obiettivo fondamentale del piano di sicurezza attinente alla manifestazione in oggetto, è l'adozione di tutte le misure necessarie di safety e di security, finalizzate alla salvaguardia della sicurezza e dell'incolumità pubblica;

**Ritenuto** pertanto, che occorre disciplinare, per le motivazioni di cui in premessa, lo stazionamento e la sosta dei veicoli destinati all'accampamento di nomadi, poiché i fenomeni sopra descritti ledono il bene della sicurezza urbana, inteso secondo l'accezione di cui al combinato degli artt. 1 e 2 del D.M. 5.8.2008 del Ministero dell'Interno, ossia *"bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito della comunità locale, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale"* ;

**Preso atto** che l'istituzione del divieto di stazionamento e sosta di camper, roulotte, e veicoli indebitamente attrezzati per uso abitativo mobile in forma singola o collettiva, da parte di etnie nomadi, lungo la **Via P.pe Umberto e nelle aree pubbliche a ridosso della zona direttamente interessata dall'evento, ossia P/zza Concordia**, rappresenta la misura necessaria, onde prevenire il verificarsi di gravi fenomeni di disturbo sociale e di pregiudizio per la sicurezza pubblica;

**Vista** la necessità e l'urgenza nonché il carattere di provvisorietà del provvedimento;

**Visto** l'art 54 del D.Lgvo 267/2000 , così come modificato dall'art. 6 comma 1, del Decreto Legge 23 Maggio 2008 n. 92 convertito con Legge 24 Luglio 2008 n. 125;

**Vista** la preventiva comunicazione inoltrata al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 54 comma 4 del T.U.E.L.;

**Visto** IL Decreto del Ministero dell'Interno 5 Agosto 2008;

## ORDINA

**Istituire divieto** di stazionamento e sosta per autocaravan, camper o altri veicoli, usati impropriamente, in forma singola o collettiva, a fini di pernottamento o sistemazioni di fortuna, da parte di carovane o nuclei famigliari di etnia nomade e non, **lungo la Via P.pe Umberto ed arterie stradali a ridosso dell'area direttamente interessata dalla manifestazione**, per tutto il periodo inerente lo svolgimento di tale evento;

Di consentire solo la sosta temporanea di autocaravan, roulette, camper e veicoli comunque attrezzati per uso abitativo o simili, con esclusione di pernottamento o sistemazioni di fortuna, nelle aree attinenti le zone periferiche del territorio comunale o presso l'area di Largo Sacro Cuore, zona Botteghelle;

Le violazioni alle disposizioni di cui sopra, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria, compresa fra un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 del Decreto legislativo 267/2000;

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981;

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato con obbligo della rimozione immediata di ogni materiale e dell'immediato ripristino dei luoghi a proprie spese;

Nel caso d'inottemperanza all'ordine di cessazione del comportamento vietato o di ripristino dello stato dei luoghi, si procederà alla conseguente segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione dell'art. 650 del Codice Penale;

Resta salva la possibilità di comminare le sanzioni previste per la violazione di altre norme di legge e regolamenti;

## AVVERTE

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990, avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse, potrà proporre:

- Ricorso al Prefetto della Provincia di Catania, entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per i soli vizi di legittimità, entro 102 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, in applicazione del D.P.R. 2411.1971, n° 1199.

## DISPONE

La presente Ordinanza venga trasmessa: alla Prefettura di Catania, alla Questura, al Comando Stazione Carabinieri di Mazzarrone.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di sorvegliare sull'osservanza della presente Ordinanza.

Dalla residenza municipale 16-08-2023

**Il Responsabile d'Area**  
Isp. Capo Grazia Petralia



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Responsabile di Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, che la presente, è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi da \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69.

Il Segretario Generale